

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 01/12/2020

IL DIRIGENTE  
Stefania FANIZZI

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2020

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1284** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 29, DELLA L. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, richiama l'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che stabilisce che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Precisa, in particolare, che il comma 30 del medesimo articolo 1 della l. 160/2019 stabilisce che i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, nelle seguenti misure: euro 50.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; euro 70.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; euro 90.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; euro 130.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti (oltre ad altri importi per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Evidenzia che i seguenti commi della medesima legge stabiliscono le modalità operative di attribuzione di tali contributi ed in particolare:

- il comma 31 prevede che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- il comma 32 stabilisce che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; nel caso di mancato rispetto del termine o di parziale utilizzo del contributo, ai sensi del successivo comma 34, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno e le somme derivanti da tale revoca sono assegnate ai Comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero; in tale ultimo caso, i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il comma 33 dispone che il contributo è erogato dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del d.lgs. 50/2016.

Precisa che con i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, adottati ai sensi del citato articolo 1, commi 29 e seguenti, della l. 160/2019:

- in data 14 gennaio 2020, è stato quantificato l'importo assegnato a ciascun Comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo per l'anno 2020; in

- particolare, per i Comuni della Valle d'Aosta sono stati previsti, nell'allegato A) al medesimo decreto, euro 50.000,00 ai 73 Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, per un importo complessivo di euro 3.650.000,00, e, nell'allegato D), euro 130.000,00 al Comune con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, per un totale di euro 3.780.000,00, come risulta dalla Tabella A allegata al presente atto;
- in data 30 gennaio 2020, è stato quantificato l'importo assegnato a ciascun Comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024; in particolare, per i Comuni della Valle d'Aosta sono stati previsti, nell'allegato A) al medesimo decreto, euro 50.000,00 ai 73 Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, per un importo complessivo di euro 3.650.000,00, e, nell'allegato D), euro 130.000,00 al Comune con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, per un totale di euro 3.780.000,00, come risulta dalla medesima Tabella A allegata al presente atto.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 3 di entrambi i citati decreti ministeriali prevede, che per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Rileva, infine, che il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

- all'articolo 51, comma 1bis, ha disposto, per l'anno 2020, la proroga dei termini di inizio dei lavori al 15 novembre e la proroga del termine per la revoca del contributo in tutto o in parte, in caso di mancato rispetto del predetto termine, al 15 dicembre;
- all'articolo 47, comma 1, lettera a), ha introdotto all'articolo 1 della l. 160/2019 il comma 29-bis, prevedendo che le risorse assegnate ai Comuni per l'anno 2021, ai sensi del citato comma 29 dell'articolo 1 della l. 160/2019, sono incrementate di 500 milioni di euro e che l'importo aggiuntivo sarà attribuito ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno.

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni di confermare i contributi in oggetto ai Comuni, per gli anni dal 2020 al 2024, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'anno 2020, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022616 "Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali, a favore dei Comuni, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ai sensi della l. 160/2019", nell'ambito del titolo 4 "Entrate in conto capitale", della tipologia 200 "Contributi agli investimenti" e della categoria 100 "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche";
- per la parte spesa, il capitolo U0025338 "Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile", nell'ambito della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del titolo 2 "Spese in conto capitale" e del macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Evidenzia, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali e che le necessarie variazioni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2024 saranno effettuate a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme aggiuntive spettanti per l'anno 2021 ai sensi del comma 29-bis dell'articolo 1 della l. 160/2019.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e su sua proposta;
- esaminata la Tabella A allegata alla presente deliberazione che definisce gli importi dei contributi, di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della l. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 27 novembre 2020 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020, con la quale il bilancio finanziario gestionale è stato adeguato alla nuova struttura organizzativa dell'amministrazione regionale;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di stabilire che i contributi assegnati per gli anni dal 2020 al 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e seguenti, dell'articolo 1 della l. 160/2019, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per un importo complessivo di euro 3.780.000,00, come risulta dall'allegata Tabella A, finalizzati alla realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo

dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;

2. di prenotare, per l'anno 2020, la spesa di cui al precedente punto 1, di euro 3.780.000,00 (tremilionesettecentoottantamila/00), sul capitolo U0025338" Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati dallo Stato, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, con imputazione all'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che all'articolo 47, comma 1, lettera a), della l. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 126/2020, ha introdotto il comma 29-bis all'articolo 1 della l. 160/2019 prevedendo che le risorse assegnate ai Comuni per l'anno 2021, ai sensi del citato comma 29 dell'articolo 1 della l. 160/2019, sono incrementate di 500 milioni di euro e che l'importo aggiuntivo è attribuito ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno;
4. di stabilire, altresì, che i contributi di cui al precedente punto 3, assegnati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-bis, della l. 160/2019, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
5. di rimandare ad apposita variazione di bilancio lo stanziamento delle risorse in entrata e in spesa per gli anni dal 2021 al 2024, nei futuri bilanci finanziari gestionali, a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme aggiuntive spettanti per l'anno 2021 ai sensi del comma 29-bis dell'articolo 1 della l. 160/2019;
6. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa di cui ai punti 2 e 5.

FT/EO

**TABELLA A**

**IMPORTO DEL CONTRIBUTO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 29, DELLA L. 160/2019**

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti	ANNO 2020	ANNI 2021-2024
		Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020	Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020
1	Allein	50.000,00	50.000,00
2	Antey-Saint-André	50.000,00	50.000,00
3	Arnad	50.000,00	50.000,00
4	Arvier	50.000,00	50.000,00
5	Avisè	50.000,00	50.000,00
6	Ayas	50.000,00	50.000,00
7	Aymavilles	50.000,00	50.000,00
8	Bard	50.000,00	50.000,00
9	Bionaz	50.000,00	50.000,00
10	Brissogne	50.000,00	50.000,00
11	Brusson	50.000,00	50.000,00
12	Challand-Saint-Anselme	50.000,00	50.000,00
13	Challand-Saint-Victor	50.000,00	50.000,00
14	Chambave	50.000,00	50.000,00
15	Chamois	50.000,00	50.000,00
16	Champdepraz	50.000,00	50.000,00
17	Champorcher	50.000,00	50.000,00
18	Charvensod	50.000,00	50.000,00
19	Châtillon	50.000,00	50.000,00
20	Cogne	50.000,00	50.000,00
21	Courmayeur	50.000,00	50.000,00
22	Donnas	50.000,00	50.000,00
23	Doues	50.000,00	50.000,00
24	Emarèse	50.000,00	50.000,00
25	Etroubles	50.000,00	50.000,00
26	Fénis	50.000,00	50.000,00
27	Fontainemore	50.000,00	50.000,00
28	Gaby	50.000,00	50.000,00
29	Gignod	50.000,00	50.000,00
30	Gressan	50.000,00	50.000,00
31	Gressoney-La-Trinité	50.000,00	50.000,00
32	Gressoney-Saint-Jean	50.000,00	50.000,00
33	Hône	50.000,00	50.000,00
34	Introd	50.000,00	50.000,00
35	Issime	50.000,00	50.000,00
36	Issogne	50.000,00	50.000,00
37	Jovençon	50.000,00	50.000,00
38	La Magdeleine	50.000,00	50.000,00
39	La Salle	50.000,00	50.000,00

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020	Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020
40	La Thuile	50.000,00	50.000,00
41	Lillianes	50.000,00	50.000,00
42	Montjovet	50.000,00	50.000,00
43	Morgex	50.000,00	50.000,00
44	Nus	50.000,00	50.000,00
45	Ollomont	50.000,00	50.000,00
46	Oyace	50.000,00	50.000,00
47	Perloz	50.000,00	50.000,00
48	Pollein	50.000,00	50.000,00
49	Pontboset	50.000,00	50.000,00
50	Pontey	50.000,00	50.000,00
51	Pont-Saint-Martin	50.000,00	50.000,00
52	Pré-Saint-Didier	50.000,00	50.000,00
53	Quart	50.000,00	50.000,00
54	Rhêmes-Notre-Dame	50.000,00	50.000,00
55	Rhêmes-Saint-Georges	50.000,00	50.000,00
56	Roisan	50.000,00	50.000,00
57	Saint-Christophe	50.000,00	50.000,00
58	Saint-Denis	50.000,00	50.000,00
59	Saint-Marcel	50.000,00	50.000,00
60	Saint-Nicolas	50.000,00	50.000,00
61	Saint-Oyen	50.000,00	50.000,00
62	Saint-Pierre	50.000,00	50.000,00
63	Saint-Rhémy-en-Bosses	50.000,00	50.000,00
64	Saint-Vincent	50.000,00	50.000,00
65	Sarre	50.000,00	50.000,00
66	Torgnon	50.000,00	50.000,00
67	Valgrisenche	50.000,00	50.000,00
68	Valpelline	50.000,00	50.000,00
69	Valsavarenche	50.000,00	50.000,00
70	Valtournenche	50.000,00	50.000,00
71	Verrayes	50.000,00	50.000,00
72	Verrès	50.000,00	50.000,00
73	Villeneuve	50.000,00	50.000,00
		<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>

N.	Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti	Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020	Importo assegnato dal decreto del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020
1	Aosta	130.000,00	130.000,00
		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>